

COMUNE DI GATTINARA

(Provincia di Vercelli)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 53 del
09/09/2014 e modificato
dalle delibere del
Consiglio Comunale n.
60 del 29/12/2016 e n.
63 del 29/12/2017**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
PARTE 1: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
PARTE 1: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Riscossione
- Art. 33. Interessi
- Art. 34. Rimborsi
- Art. 35. Somme di modesto ammontare
- Art. 36. Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38. Clausola di adeguamento
- Art. 39. Disposizioni transitorie

ALLEGATI

- All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Gattinara, dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Gattinara, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione C.C. n.35 del 29.11.2012, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione di rifiuto si rimanda all'art. 4 del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione C.C. n.35 del 29.11.2012.
4. Sono esclusi dalla privativa, e conseguentemente dal regime tariffario, i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti pericolosi.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per i criteri di assimilazione dei rifiuti urbani, si rimanda agli artt. 12-13-14 del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione C.C. n.35 del 29.11.2012.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie della singola unità immobiliare soggetta al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Suddetto principio si applica sempre, salvo che, per accordo tra i comuni limitrofi, il servizio venga svolto interamente dal comune diverso da quello sul quale insiste l'immobile o salvo altro diverso accordo tra i comuni limitrofi.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali, di aree coperte o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *area coperta*, la superficie costituita da pensiline e tettoie aggettanti per più di 1,50 mt dal filo di fabbricazione ovvero le tettoie che occupino una superficie superiore a mq. 2,50.
- c) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale o area coperta ai sensi di quanto indicato al punto b), balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- d) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, a eccezione delle aree scoperte operative, ossia le aree di carico e scarico e le aree utilizzate per l'attività, per deposito/stoccaggio di materie prime, mezzi, attrezzature o materiali finiti.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, limitatamente alle unità immobiliari di categoria A e danno titolo al Comune di pretendere il pagamento del tributo, salvo la concessione di eventuale riduzione per uso discontinuo.

5. Per le utenze non domestiche, la presunzione di cui al comma precedente, è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Le pertinenze delle utenze domestiche (box, cantine ecc...) sono sempre soggette al tributo ancorché il contribuente dimostri che le stesse risultano vuote e non allacciate a utenze, salvo siano oggettivamente inutilizzabili.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori (ad esempio, nel caso dei componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico), essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa al possesso o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
4. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che possiede o detiene di fatto i locali o aree soggette al tributo, per i non residenti.
5. Per le utenze domestiche, in caso di decesso, emigrazione, cambio di indirizzo di colui che ai sensi dei precedenti commi risulti essere intestatario dell'utenza, l'obbligo tributario si trasferisce d'ufficio in capo al componente del nucleo familiare ancora ivi residente divenuto intestatario della scheda anagrafica di famiglia.
6. Per le utenze domestiche in cui risultino residenti o dimoranti due o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità (c.d. nuclei coabitanti), si considera obbligato, in via principale, all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria il nucleo che per primo ha presentato la dichiarazione relativa al possesso o detenzione dei locali o aree soggette. In mancanza di detta dichiarazione, in via subordinata, l'obbligo tributario si trasferisce d'ufficio in capo al nucleo più numeroso o, in via di ulteriore subordine, che, dai dati a disposizione dell'Ufficio, risulti prima dimorante. Si applicano, ove compatibili, i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Per le utenze non domestiche, in mancanza della dichiarazione di cui al comma 3, si considera obbligato il soggetto legalmente responsabile.
8. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
9. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
10. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i

locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a mero titolo esemplificativo:

Per le utenze domestiche:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione (cat. catastale A con l'esclusione degli A10) che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In caso di unità chiuse, disabitate, prive di mobili e suppellettili servite da utenze di tali servizi condominiali e/o comuni a più unità immobiliari l'esenzione opera solo in caso di avvenuto scollegamento da dette utenze;
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio, anche in forma tacita, di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, ovvero il momento, se antecedente, in cui si verifica l'effettivo utilizzo dei locali o aree. Detto effettivo utilizzo è rilevabile anche sulla base dei consumi dei servizi pubblici di rete;
- e) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

Per le utenze non domestiche:

- f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, nonché depositi di legna, carbone e simili, silos, cisterne, serbatoi e simili, nonché quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza di persone o operatori;
- g) limitatamente alle attività agricole, le superfici e le aree adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali.
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j) le aree di manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- k) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- m) i locali ed edifici destinati al culto delle religioni con l'esclusione, in ogni caso, di quelli non specificamente destinati al culto o comunque adibiti ad attività ad esso solo collaterali. L'esclusione da tributo opera solo a condizione che i locali ed edifici destinati al culto delle religioni non vengano adibiti anche ad usi diversi da quello a cui sono destinati;
- n) le unità immobiliari dichiarate inagibili dalle competenti autorità o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio, anche in forma tacita, di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, ovvero il momento, se antecedente, in cui si verifica l'effettivo utilizzo dei locali o aree. Detto effettivo utilizzo è rilevabile anche sulla base dei consumi dei servizi pubblici di rete;
- o) i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscano la produzione di rifiuti ovvero dove avvengano produzioni a ciclo chiuso;
- p) i locali commerciali (negozi, laboratori artigianali, uffici, ecc.) dismessi e/o privi di mobili, suppellettili, macchinari, attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, i DOCFA e le planimetrie catastali, nonché le planimetrie debitamente sottoscritte da un tecnico professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere, ecc.) per la destinazione d'uso dei locali e delle aree, salvo comprovato ed effettivo diverso utilizzo, rilevabile anche mediante sopralluogo.

3. Le esclusioni previste dal presente articolo decorrono, applicando i criteri temporali stabiliti dall'art. 15, comma 2 del presente Regolamento, dal momento della dichiarazione sino alla comunicazione di variazioni successive, salvo il potere accertativo del Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovata l'idoneità a produrre rifiuti o l'effettivo conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato con il recupero dell'intero periodo esentato, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Al presente articolo si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto dei locali ed aree produttive ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. La disciplina prevista al precedente comma si estende anche ai locali ed aree adibiti a magazzini funzionalmente collegati (cioè fisicamente contigui sulla base dei riscontri planimetrici o di sopralluoghi) alle zone di produzione di cui al precedente comma.

3. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, sono escluse dalla tassazione:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli di prodotti;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici in cui si producano rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi per i quali siano considerati tali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando planimetria aggiornata dei locali e delle aree;

b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto, ove possibile, ad individuare esattamente i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4. Ove risulti obiettivamente difficile determinare la parte in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente detti rifiuti e/o sostanze o vi sia la documentata contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze non conferibili al pubblico servizio trova applicazione, l'agevolazione di cui all'art. 25 comma 7 del presente Regolamento.

7. Le esclusioni previste dal presente articolo così come la riduzione di cui all'art. 25 comma 7 del presente Regolamento decorrono, applicando i criteri temporali stabiliti dall'art. 15, comma 2 del presente Regolamento, dal momento della dichiarazione sino alla comunicazione di variazioni successive, salvo il potere accertativo del Comune.

8. Al presente articolo si applica l'istituto previsto dal comma 4 dell'articolo 8.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. In tutti i casi in cui risulta completata la procedura per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A,B,C) e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e in tutti i casi in cui il Comune abbia a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate- Agenzia del territorio, i dati della la superficie di cui al comma 340 L.266/2005, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è da considerarsi quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di superficie avente altezza inferiore a m. 1,50.

4. Per la verifica di quanto dichiarato il Comune, in sede di dichiarazione, può richiedere la produzione di planimetrie catastali e/o di altre debitamente sottoscritte da un tecnico professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere, ecc.).

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. In caso di iscrizione d'ufficio al tributo senza che sia stato possibile individuare gli estremi catastali dell'immobile posseduto o detenuto in via meramente presuntiva trova applicazione la seguente tabella:

N° OCCUPANTI	SUPERFICIE
1	50 MQ
2	75 MQ
3/4	100 MQ
5 e oltre	125 MQ

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il quinto, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale e di ulteriori altre maggiorazioni:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, (**PARTE ABROGATA:** *salvo occasionali e motivate modifiche apportate in sede di predisposizione del Piano Finanziario annuale,*) con salvaguardia del principio “*chi inquina paga*”, sancito

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. In mancanza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti con criteri razionali e presuntivi, non esclusivamente basati sui quantitativi presunti di produzione dei rifiuti e/o sul numero delle utenze, tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione dei costi tra le categorie domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe della tassa

4. La riduzione prevista dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013, per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, è assicurata nella misura annualmente stabilita nel Piano Finanziario previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui hanno avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree se questi si sono verificati entro il giorno 15, o dal mese successivo in caso di evento verificatosi dal giorno 16 in poi. L'obbligazione tributaria sussiste sino al mese in cui cessa

il possesso o la detenzione dei locali ed aree, da computarsi secondo il meccanismo di decorrenza indicato nel precedente capoverso.

3. L'inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e aree deve essere debitamente e tempestivamente dichiarato. In caso di assenza di denuncia, gli Uffici Comunali, per determinare la data di inizio potranno avvalersi di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., tra cui, in particolare, le risultanze anagrafiche, dell'Ufficio del Registro, dell'Agenzia del Territorio e le risposte ai questionari inviati ai contribuenti ai sensi del presente Regolamento.

4. La cessazione in corso d'anno del possesso o detenzione dei locali e aree, se debitamente e tempestivamente dichiarata, dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o nel caso in cui per lo stesso immobile e per lo stesso periodo risulti già attiva altra utenza. In caso di emigrazione attestata dall'Ufficio Anagrafe senza che sia stata presentata la denuncia di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, a condizione che l'emigrante non abbia mantenuto, anche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., il possesso o detenzione di locali ed aree nel territorio del Comune di Gattinara.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal mese di effettiva variazione degli elementi stessi da determinarsi con il meccanismo di decorrenza indicato nel precedente comma 2. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio, o comunque, con la bolletta dell'anno successivo.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa dichiarazione dell'utente, documentata con l'attivazione della procedura di cancellazione per irreperibilità nei confronti del soggetto assente.

2. Devono essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e siano dimoranti nell'utenza a qualsiasi titolo per almeno sei mesi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. In assenza di dichiarazione, gli uffici comunali possono ricorrere a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c. per stabilire la coabitazione.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n.2 unità. Alle predette utenze domestiche si applica la riduzione prevista dall'art. 23, comma 1, lett. B del presente Regolamento.

5. Per le utenze domestiche dei soggetti iscritti all'A.I.R.E. si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare A.I.R.E.. A dette utenze domestiche si applica la riduzione prevista dall'art. 23, comma 1, lett. C del presente Regolamento.

6. Le cantine, le autorimesse e altre simili pertinenze si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In caso di sussistenza di utenza abitativa la pertinenza dovrà essere abbinata a detta utenza, salva l'eventuale applicazione della riduzione prevista dall'art. 23, comma 1, lett. B del presente Regolamento.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio con emissione di unico invito di pagamento a carico del soggetto obbligato ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche condotte da soggetti residenti è quello risultante al primo di gennaio e al primo di luglio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente, derivanti da nascita, morte, emigrazione, immigrazione, scissione e/o fusione di nuclei familiari già esistenti, avranno efficacia a partire dal semestre successivo a quello in cui si sono verificate.

*(**PARTE ABROGATA:** 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente, derivanti da nascita, morte, emigrazione, immigrazione, scissione e/o fusione di nuclei familiari già esistenti, avranno efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate).*

9. Il principio indicato al comma precedente non si applica nel solo caso di scissione e contestuale creazione di un nuovo e autonomo nucleo familiare nel territorio del Comune di Gattinara.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione **analoghi a quelli (**PARTE ABROGATA:** secondo le previsioni)** di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione analoghi a quelli (**PARTE ABROGATA:** secondo le previsioni) di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base di quanto indicato nella Deliberazione Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 48-1264 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. Ai fini della attribuzione della categoria industria o artigianato si assume quale parametro di riferimento la superficie produttiva ossia per superfici produttive superiori a mq.1.000 l'utenza sarà considerata industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

4. Ai fini dell'inserimento nella categoria esposizioni e autosaloni delle superfici di esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (es.: mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia) la stessa potrà essere attribuita unicamente alle grandi strutture di vendita identificate ai sensi della D.C.R. Piemonte n.563-13414 del 29.10.1999 ossia alla dimensione massima degli esercizi di vicinato (150 mq superficie di vendita) purché la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, sia separata e distinta da pareti continue e destinata a magazzino, deposito o superficie espositiva ancorché non risultante da sottoscrizione e registrazione presso l'Agenzia delle entrate di apposito atto.

4 – bis. Alle aziende agricole ai sensi del comma 2 del presente articolo di regola è attribuita la categoria ordinaria denominata “Aziende vitivinicole, agricole o simili” con la sola eccezione di quelle attività che dimostrino di avere una superficie destinata a ricovero mezzi strumentali all'attività superiore a 300 mq, a condizione che questa superficie rappresenti almeno l'80% della superficie tassabile complessiva, alle quali è attribuita la categoria speciale denominata “Aziende agricole con grandi sup. di ricovero mezzi.

4 – ter. In luogo della categoria ordinaria prevista per le associazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applica la categoria speciale denominata “Associazioni di protezione civile” alle associazioni che svolgono, senza fini di lucro, funzioni di protezione civile e soccorso ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

4 – quater. In luogo della categoria ordinaria prevista per le associazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applica la categoria speciale denominata “Circoli con somministrazione di cibi e bevande” alle associazioni che sono autorizzate e che di fatto svolgono attività di somministrazione di cibi e bevande in via continuativa ai sensi del D.P.R. n. 235/2001 e hanno le caratteristiche previste dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R per gli esercizi pubblici di tipologia n. 2, 3 e 4.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono essere, su valutazione del Funzionario Responsabile, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a ½ della superficie a cui viene applicata la categoria individuata mediante il principio di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. Per le utenze non domestiche la cui attività risulta chiusa o momentaneamente sospesa, su dichiarazione di non utilizzo da parte del possessore o detentore dell'immobile, debitamente comprovata, i locali possono essere temporaneamente tassati con la categoria dei depositi, ove più favorevole o, in alternativa, applicando la norma prevista nel successivo art. 24, comma 1.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al massimo al 100%. La percentuale di aumento è stabilita annualmente nel piano finanziario

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno solare , all'estero: riduzione del 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% purché il fabbricato risulti accatastato in categoria A6.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dal mese di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, applicando i criteri temporali stabiliti dall'art. 15, comma 2 del presente Regolamento.

3. Alle utenze domestiche che dimostrino di aver avviato il compostaggio con conseguente utilizzo in sito del materiale prodotto dei propri scarti organici si applica una riduzione del 20%. Per poter usufruire della riduzione per compostaggio domestico è necessaria l'iscrizione all'albo comunale dei compostatori domestici istituito ai sensi dell'art.30 del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Deliberazione C.C. n. 35 del 29.11.2012, assumendosi gli impegni ivi contenuti oltre alla rinuncia all'utilizzo del contenitore stradale per il conferimento della frazione organica al pubblico servizio. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e trova applicazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello di attivazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal mese in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, applicando i criteri temporali stabiliti dall'art. 15, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto a una riduzione del tributo nella sola quota variabile in relazione alle superfici si producono di norma detti rifiuti speciali assimilati.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione di cui al 1° comma viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 75% della quota variabile del tributo.

4. La riduzione riconosciuta viene calcolata in modo proporzionale calcolando il 75% quale equivalente del 100%.

5. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare specifica attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato l'attività di recupero. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere al contribuente copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario; copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nei formulari, nel M.U.D. o in altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. Per il calcolo della riduzione di cui al 2° comma si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente massimo di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa

(coefficiente Kd) della categoria corrispondente, di cui alle tabelle 4A e 4B dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

7. Alle utenze non domestiche che dimostrino una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare delle superfici da escludere dal tributo ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, si applica la riduzione forfettaria del 30% della sola parte variabile riferita alle superfici in cui si producono i rifiuti speciali non assimilati e/o le sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio. Alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie indicate nella seguente tabella si applica in luogo della riduzione forfettaria del 30% della sola parte variabile quella ivi indicata:

ATTIVITA'	CATEGORIA	% DI ABBATTIMENTO
CARROZZERIE	19	60%
LAVANDERIA	17	60%

7 - bis. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver provveduto in proprio al recupero della frazione organica per destinarla all'alimentazione animale viene riconosciuta una riduzione del tributo nella quota fissa e in quella variabile pari al 20%.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo di regola vengono applicate nel ruolo relativo all'anno di riferimento. In alternativa ove non fosse possibile l'applicazione al ruolo dell'anno di riferimento saranno applicate mediante compensazione alla prima scadenza utile o con il rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% (riduzione del 60%) per le utenze non servite dal servizio di raccolta porta a porta.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso l'isola ecologica comunale.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni

1. Non sono previste agevolazioni o riduzioni al di fuori delle casistiche previste dalla Legge.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora di rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni previste dal presente Regolamento si applicherà solo quella più favorevole al contribuente.

2. Le riduzioni e/o agevolazioni previste dal presente Regolamento si applicano sulla totalità del tributo (parte fissa e variabile), quando non espressamente e diversamente indicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione nel caso in cui la situazione reale corrisponda a quella anagrafica.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree suscettibili di essere oggetto del presente tributo, in conformità a quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 684 della Legge 147/2013, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Restano comunque salve le decadenze e le decorrenze previste dal presente Regolamento per la fruizione di eventuali esclusioni e/o riduzioni dal tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art. 14 nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del dichiarante, se diverso, compreso eventuale numero di cellulare e indirizzo mail per l'inoltro di comunicazioni di servizio, nonché i dati identificativi di eventuali soggetti non residenti dimoranti nell'utenza a qualsiasi titolo per almeno sei mesi;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante, compreso eventuale numero di cellulare e indirizzo mail per l'inoltro di comunicazioni di servizio;

- c) per le utenze in cui risultino residenti o dimoranti due o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità (c.d. nuclei coabitanti), i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) di tutti gli intestatari delle schede di famiglia e/o di tutti i soggetti dimoranti;
- d) l'ubicazione, specificando il numero civico e anche, se esistente, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) i dati anagrafici del soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili detenuti, nonché, se conosciuti, quelli del precedente possessore o detentore;
- h) la natura gratuita o onerosa della detenzione con la specifica indicazione degli estremi del titolo che la sottintende;
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e/o il venir meno delle condizioni che giustificavano la precedente attribuzione di esenzioni, agevolazioni e riduzioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, allegando, ove richiesto dall'Ufficio, o qualora il contribuente richieda la diversificazione delle tariffe ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, apposita planimetria in scala, rilasciata dall'Agenzia del Territorio o redatta e sottoscritta da un tecnico professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere, ecc.);
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) i dati anagrafici del soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili detenuti, nonché, se conosciuti, quelli del precedente possessore o detentore;
- f) la natura gratuita o onerosa della detenzione con la specifica indicazione degli estremi del titolo che la sottintende;

- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e/o il venir meno delle condizioni che giustificavano la precedente attribuzione di esenzioni, agevolazioni e riduzioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per telefax o per posta, con allegata copia di valido documento d'identità del soggetto dichiarante, oppure inviata in via telematica con posta certificata, con apposta firma digitale oppure sotto forma di scansione della dichiarazione firmata in originale, con allegata, in questo caso, copia di valido documento d'identità del dichiarante.
7. Quale data di presentazione farà fede rispettivamente: quella di presentazione all'Ufficio, quella indicata nella ricevuta di avvenuta trasmissione del telefax, quella di ricezione del plico postale, quella di avvenuta consegna della P.E.C..
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI), a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Fino a un'eventuale diversa designazione il funzionario responsabile TARI è lo stesso soggetto già nominato quale funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art. 14.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

5. Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a collaborare con l'Ufficio Tributi, fornendo periodicamente tutte le informazioni utili alla miglior gestione della tassa e alle verifiche connesse.
6. In caso di controversia innanzi alla giurisdizione tributaria è fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile di farsi assistere da professionisti abilitati.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti (TARI) in base alle dichiarazioni e alle risultanze degli accertamenti, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice e/o tramite altri servizi di recapito autorizzati, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa comunale e tributo provinciale. Tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a segnalare agli uffici comunali eventuali discordanze.
2. E' fatto obbligo al contribuente di prestare la necessaria diligenza e attivarsi in caso di mancato recapito degli avvisi di pagamento e dei prospetti di calcolo predisposti dal Comune così da eseguire il versamento entro i termini di scadenza.
3. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24).
4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, con modalità e scadenze stabilite dal Comune, consentendo, di norma e salvo diverse e motivate esigenze e/o peculiarità gestionali, 2 rate a scadenza semestrale.
5. L'importo complessivo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, così come stabilito dal comma 166 dell'art. 1 della legge 296/2006.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata o tramite p.e.c. avviso di messa in mora comprensivo di imposta e recupero spese a cui farà seguito eventuale avviso di accertamento. L'avviso di messa in mora indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione. Contestualmente o con separato e successivo provvedimento, in caso di mancato pagamento dell'avviso di messa in mora, al contribuente verrà notificato avviso di accertamento per omesso pagamento, con addebito delle spese di notifica e di procedimento e applicazione della sanzione nella misura del 30% con arrotondamento secondo le vigenti disposizioni in materia tributaria
7. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa applicata, potranno anche essere oggetto di emissioni suppletive e/o essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso

possono essere riscossi in unica soluzione. L'addebito della tassa potrà anche essere incluso in un avviso unico comprendente anche importi dovuti ad altro titolo al Comune. In tali casi il documento dovrà contenere una chiara suddivisione dei titoli e degli importi in riscossione.

8. Per tutte le attività operative di emissione e invio degli inviti di pagamento, degli avvisi, delle richieste e comunicazioni ai contribuenti ed in genere per tutte le attività che non possono essere disimpegnate all'interno dell'Ente, potranno essere conferiti incarichi di supporto a soggetti esterni.

9. La Giunta comunale potrà stabilire modalità, criteri e condizioni per la concessione di eventuali ulteriori ripartizioni del pagamento delle somme dovute in sede di riscossione ordinaria, previa richiesta dei contribuenti socialmente deboli e/o che si trovino in condizioni di temporanea e documentata situazione di difficoltà, tenuto conto, comunque, dell'entità dell'importo dovuto. La concessione dei benefici in questione, ispirata a criteri di equità, ragionevolezza, proporzionalità ed effettiva sussistenza delle situazioni di difficoltà, non dovrà comunque compromettere gli equilibri di bilancio e finanziari del Comune e le possibilità di recupero dei crediti del Comune e dovrà tendenzialmente evitare di creare in capo ai contribuenti situazioni di accavallamento della tassa dovuta per diverse annualità d'imposta.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia minima di versamento fissata al successivo articolo

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 0,50 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, direttamente dal Comune o affidate a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data è soppressa la TARES di cui all'articolo 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. Essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU e i precedenti regolamenti TARES già approvati.

Art. 38. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti

101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102. Cinematografi e teatri
103. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
104. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
105. Stabilimenti balneari
106. Esposizioni, autosaloni,
107. Alberghi con ristorante
108. Alberghi senza ristorante
109. Case di cura e riposo
110. Ospedali
111. Uffici, agenzie, studi professionali
112. Banche ed istituti di credito
113. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
114. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
115. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
116. Banchi di mercato beni durevoli
117. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
118. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
119. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
120. Attività industriali con capannoni di produzione
121. Attività artigianali di produzione beni specifici
122. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
123. Mense, birrerie, hamburgerie
124. Bar, caffè, pasticceria
125. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
126. Plurilicenze alimentari e/o miste

- 127. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 128. Ipermercati di generi misti
- 129. Banchi di mercato generi alimentari
- 130. Discoteche, night club
- 131. Aziende vitivinicole, agricole o simili
- 132. Aziende agricole con grandi sup. di ricovero mezzi**
- 133. Associazioni di protezione civile**
- 134. Circoli con somministrazione di cibi e bevande**
- 140. Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli (settimanali)**
- 143. Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari (settimanali)**
- 144. Discoteche, night club con unica apertura settimanale**
- 147. Banchi di mercato generi alimentari bisettimanali**